

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI EX ART. 37 D.LGS. 81/08

Corso di formazione formatori ex art. 37 del D.lgs. 81/08

Il corso propone un percorso formativo ex art. 37 del D.lgs. 81/08, esportabile a tutti gli istituti scolastici del Piemonte tramite gli RSPP e gli ASPP interni delle scuole aderenti alle Reti per la sicurezza

La finalità è quella di rendere autonome le scuole rispetto alla formazione obbligatoria ex art. 37 del D.lgs. 81/08 del proprio personale e degli studenti equiparati

Al termine del corso, i destinatari devono essere in grado di utilizzare il pacchetto formativo, predisposto dal Gruppo di progetto, per effettuare la formazione dei lavoratori, preposti e studenti equiparati delle scuole

La formazione dei lavoratori della scuola

Secondo l'**art. 37 del D.lgs. 81/08**, il dirigente scolastico deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza, controllo, assistenza
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

La formazione dei lavoratori della scuola

L'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011

- modifica sostanzialmente il quadro previgente, introducendo contenuti formativi più stringenti
- prevede un'articolata disciplina di riconoscimento della formazione pregressa

L'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (c.d. "Linee applicative") contiene delle indicazioni sull'applicazione dell'Accordo del 21 dicembre 2011, in relazione, tra l'altro, ai seguenti argomenti:

- collaborazione degli organismi paritetici
- formazione in modalità e-learning
- riconoscimento della formazione pregressa
- aggiornamento della formazione

La formazione dei lavoratori della scuola

La Regione Piemonte con DGR 22-5962 del 17 giugno 2013

- ha recepito l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- ha approvato delle indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di tutte le figure previste dalla vigente normativa

E' possibile utilizzare i modelli di attestati che si possono reperire nella sezione dedicata alla sicurezza sul lavoro del sito della Regione:

www.regione.piemonte.it/sanita/cms/sicurezza.html

La formazione dei lavoratori della scuola

La Circolare dell'USR n. 45 del 31 gennaio 2013

Con Circolare dell'USR n. 45 del 31 gennaio 2013 è stato trasmesso a tutti gli Istituti scolastici del Piemonte un elaborato di approfondimento sull'applicazione degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 nella scuola, che integra il “Documento di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del Piemonte” nella parte relativa alla Formazione, paragrafo 6.2

<http://sicurezza.istruzioneepiemonte.it/>

La formazione dei lavoratori della scuola

La durata della **Formazione generale** non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

- Concetti di rischio e danno
- Le misure di prevenzione e protezione
- I soggetti e l'organizzazione della prevenzione
- Il sistema pubblico della prevenzione

Costituisce un credito formativo permanente per il lavoratore.

**possibile
FAD**

La formazione dei lavoratori della scuola

La Formazione specifica

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre diversi livelli di rischio: basso (4 ore), medio (8 ore) e alto (12 ore)

Le scuole rientrano nel livello di rischio medio e, pertanto, il monte ore da frequentare per la formazione specifica è di 8 ore.

- Rischi tipici del comparto lavorativo
- Rischi rilevati nel DVR
- Procedure di prevenzione
- Emergenze



Costituisce un credito formativo soggetto ad un aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni, anche in FAD

La formazione dei lavoratori della scuola

Riconoscimento della formazione pregressa

I lavoratori e i preposti che hanno svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo (11 gennaio 2012), una formazione nel rispetto della normativa previgente (DM 16.1.97), per quanto riguarda contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, non sono tenuti a frequentare nuovi corsi di formazione

Il dirigente scolastico deve dimostrare, con idonea documentazione, l'avvenuto svolgimento dell'attività formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente, la quale potrà legittimamente far riferimento a una durata dei corsi inferiore a quella prevista nell'Accordo del 21 dicembre 2011

La formazione dei lavoratori della scuola

Adempimenti formativi per il personale della scuola

- Formazione inadeguata o non erogata o non documentata (4+8 ore)
- Neoassunti con formazione effettuata presso altra scuola e documentata (esonero)
- Neoassunti con formazione effettuata presso azienda di altro settore (esonero parte generale - 8 ore entro 60 gg)
- Neoassunti con formazione effettuata presso altra azienda o scuola ma non documentata (4+8 ore entro 60 gg)
- Studenti equiparati ai lavoratori (4+8 ore)

La formazione dei lavoratori della scuola

Modalità di svolgimento dei corsi

I corsi di formazione devono essere strutturati in modo che vengano individuati:

- un soggetto organizzatore del corso (es: Istituto scolastico)
- un responsabile del progetto formativo (es: DS, docente corso)
- i nominativi dei docenti

I docenti devono dimostrare di essere in possesso di una esperienza almeno triennale, maturata in relazione ad attività formative o lavorative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio, avendo svolto il ruolo di R-ASPP della scuola

Il 18 marzo 2014 entra in vigore il **Decreto Interministeriale 6 marzo 2013**, che indica i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.lgs. 81/08, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013

La formazione dei lavoratori della scuola

Modalità di svolgimento dei corsi

I corsi devono essere organizzati in modo che non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare almeno il 90% delle ore di formazione previste

Pur non essendo previsto un test finale è comunque consigliabile introdurre una modalità di verifica dell'apprendimento e di gradimento dei partecipanti

L'utilizzo delle modalità di apprendimento *e-Learning* è consentito per la sola formazione generale e per l'aggiornamento (con verifica finale in presenza)

Il RLS, se presente nella scuola, deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione (art. 50, comma d, del D.lgs. 81/08)

La formazione dei lavoratori della scuola

La collaborazione con gli organismi paritetici

La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (art. 37 comma 12 D.lgs. 81/08)

Le scuole piemontesi devono avvalersi della collaborazione dell'**Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle scuole**

Le richieste di collaborazione delle scuole piemontesi devono essere inviate alla casella di posta elettronica (Circ. USR 614 del 3.12.12):

collaborazioneosservatorio@usrpiemonte.it

Tali richieste sono automaticamente riconosciute se i contenuti, le modalità e la durata delle attività formative o di aggiornamento, rispecchiano quanto indicato nell'Accordo del 21 dicembre 2011

La formazione dei lavoratori della scuola

Contenuti del percorso formativo dei lavoratori della scuola

I contenuti indicati nell'Accordo sono da considerare indicativi e non esaustivi degli argomenti da trattare nei corsi

I contenuti e la durata del corso sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi

La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nell'istituto scolastico di appartenenza

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti a scuola

La formazione dei lavoratori della scuola

Aggiornamento dei lavoratori della scuola

Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore su aspetti non proposti nei corsi base, quali:

- approfondimenti giuridico normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

La formazione dei lavoratori della scuola

Formazione di dirigenti e preposti

L'Accordo del 21/12/2011 definisce, sia pure a carattere volontario, la durata e l'articolazione della formazione per dirigenti e preposti

Per i dirigenti il corso di formazione previsto si articola in quattro moduli e ha una durata minima di 16 ore. E' inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio

Per i preposti il corso di formazione (integrativo rispetto alla frequenza della formazione prevista per ogni lavoratore) ha una durata minima di 8 ore. E' inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio

La formazione dei lavoratori della scuola

Formazione R-ASPP ex art. 37

Con l'Interpello n. 18/13, la Commissione per gli Interpelli ha dato risposta ad una istanza, presentata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNAPI), relativa all'esistenza dell'obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, per i lavoratori che svolgono le funzioni di RSPP

La Commissione Interpelli ha stabilito che la formazione erogata agli RSPP e ASPP sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08

La formazione di R-ASPP è pertanto valida, relativamente a quella prevista per lavoratori e preposti, ma deve essere integrata rispetto ad eventuali rischi specifici rilevati dalla valutazione dei rischi

Il programma del corso

Seminario 1- Formazione generale (8 ore) - 13 febbraio 2014		
Lo scenario di riferimento: Il D.lgs. 81/08 Il Documento di indirizzo per la sicurezza	Modulo 1 (2 ore) 9,00-11,00	Lupo
Concetti di rischio e danno Le misure di prevenzione e protezione	Modulo 2 (2 ore) 11,00-13,00	Palese
Pausa pranzo	13,00-13,30	
I soggetti e l'organizzazione della prevenzione Il sistema pubblico della prevenzione	Modulo 3 (2 ore) 13,30-15,30	Palese
Esercitazione 1	Lavoro di gruppo 15,30-17,00	Palese/Mandarano
Test di verifica formazione generale	17,00-17,30	

Il programma del corso

Seminario 2- Formazione specifica I parte (8 ore) - 19 febbraio 2014		
La scuola come ambiente di lavoro Il microclima a scuola Rischio stress lavoro correlato nelle scuole Rischio elettrico a scuola Macchine e attrezzature	Modulo 1 (2 ore) 9,00-11,00	Porcellana
Rischio chimico a scuola Utilizzo del Videoterminale a scuola Movimentazione manuale dei carichi	Modulo 2 (2 ore) 11,00-13,00	Gatti
Pausa pranzo	13,00-13,30	
Segnaletica Gestione Emergenze Rischio incendio nelle scuole	Modulo 3 (2 ore) 13,30-15,30	Gatti
Esercitazione 2	Lavoro di gruppo 15,30-17,30	Gatti/Porcellana/Mandarano

Il programma del corso

Seminario 3 – Formazione specifica II parte (8 ore) - 25 febbraio 2014		
Attività e lavori pericolosi a scuola Procedure di sicurezza Procedure di primo soccorso	Modulo 1 (2 ore) 9,00-11,00	Lupo
Rischio biologico a scuola Amianto e radon Rischi fisici a scuola (rumore, campi elettromagnetici...) Alcol e sostanze	Modulo 2 (2 ore) 11,00-13,00	Porcellana
Pausa pranzo	13,00-13,30	
Rischio infortunistico nella scuola Malattie professionali della scuola Comunicazione efficace in materia SSL	Modulo 3 (2 ore) 13,30-15,30	Gullo/Moroni
Esercitazione 3	Lavoro di gruppo 15,30-17,00	Mandarano/Gullo/Porcellana
Test di verifica formazione specifica	17,00-17,30	

Seminario 1 – La Formazione generale

ESERCITAZIONE

I partecipanti divisi in gruppi di lavoro e coadiuvati dai tutor devono:

- definire i contenuti del test di verifica finale
- suddividere adeguatamente gli argomenti del test
- elaborare almeno 5 domande a risposta multipla

Seminario 2 – La Formazione specifica - I parte

ESERCITAZIONE

I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro per tipologia di scuola e coadiuvati dai tutor, devono:

- individuare un rischio specifico della propria scuola o tipologia di scuola
- descrivere brevemente il rischio individuato
- individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione
- descrivere brevemente le misure di prevenzione e protezione individuate

Seminario 3 – La Formazione specifica - II parte

ESERCITAZIONE

I partecipanti divisi in gruppi di lavoro e coadiuvati dai tutor devono:

- definire i contenuti del test di verifica finale
- suddividere adeguatamente gli argomenti del test
- elaborare almeno 8 domande a risposta multipla

I relatori

- Alessandro Palese (Regione Piemonte - Direzione Sanità)
alessandro.palese@regione.piemonte.it
- Alfonso Lupo (Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte)
dirlupo@gmail.com
- Franca Moroni (INAIL Direzione Regionale Piemonte)
f.moroni@inail.it
- Maria Gullo (INAIL Direzione Regionale Piemonte)
ma.gullo@inail.it
- Giacomo Porcellana (SPreSAL ASL TO3)
giacomo.porcellana@asl5.piemonte.it
- Pierluigi Gatti (SPreSAL ASL AL)
pgatti@aslal.it